

1
UFFICIO REGISTRO BOLLE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE

Rg 48628/09
S 24461/13
Pep 9898/13

Il Giudice di Pace dott.ssa Fabiola Viviani ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 48628 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2009 e vertente

T R A

██████████ elettivamente domiciliato in Roma, Via Collina 24 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Lattanzi che lo rappresenta e difende per procura apposta in calce all'atto di citazione;

- attore -

E

BERNESE Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cratilo di Atene 31, presso lo studio legale dell'avv. Domenico Vizzone che la rappresenta e difende per procura apposta a margine della comparsa di risposta;

- convenuta

N O N C H E'

██████████
- convenuto contumace -

OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale art. 149 CdA-

CONCLUSIONI: all'udienza del 7/2/13 le parti concludevano come da verbale;

MOTIVI DELLA DECISIONE

✓ Va in primo luogo dichiarata la procedibilità della domanda risultando, con il deposito all'udienza del 24/3/11 della lettera a/r inviata alla compagnia del responsabile civile ex art. 145 CdA, l'ottemperanza ~~al~~ disposto dell'art. 149 Cod. Ass.; la causa è iniziata trascorso il termine di 60 giorni previsti dalla legge.

Passando all'esame del merito per quanto concerne la dinamica del sinistro, risulta dal modello CAI, sottoscritto da entrambi i conducenti, che il giorno 9/6/08 alle ore 18:40 in Roma, Via Egadi, l'autovettura Fiat Punto di proprietà e condotta da ██████████, assicurata per la RCA presso S.p.A. Bernese, veniva urtata all'incrocio dalla vettura Jaguar S Type, condotta da Ricciardi Luigi e di proprietà di ██████████, che non rispettava il segnale di dare la precedenza.

La domanda attrice è da ritenersi parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. Il modello CAI, a norma dell'art. 5 co.2, l. 39/1977, determina una presunzione iuris tantum che può essere vinta dall'assicuratore fornendo prova contraria nella fattispecie non fornita.

Devono a questo punto esaminarsi le conseguenze del sinistro lamentato e la loro eziologica riconducibilità all'evento de quo.

Sulla base della documentazione prodotta, dell'istruttoria espletata, delle fatture agli atti, della documentazione fotografica e delle conclusioni del CTU incaricato, condivise da questo giudice, sono da liquidarsi come conseguenza dello scontro subito dall'autovettura di parte attrice, € 4.168,92 attuali, somma comprensiva d'Iva .

Parte attrice avrebbe diritto inoltre al risarcimento del danno da lucro cessante per la mancata disponibilità della somma di denaro che, ove posseduta ex tunc, sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.

Nel caso di specie risulta però, oltre ad una mancata collaborazione dell'odierno istante a mettere a disposizione del perito incaricato il proprio veicolo prima di eseguirne le riparazioni e ciò nonostante gli espressi inviti della compagnia (all. 14 agli atti fasc. convenuta), una fase stragiudiziale caratterizzata da estrema confusione creata dall'errata indicazione sul modello CAI della targa del veicolo danneggiante (viene indicato BM518CW anziché BM518GW); peraltro tale errore prosegue nelle successive lettere di messa in mora (all.ti 1-8 fasc. attore) e viene ripetuto addirittura nell'atto introduttivo del giudizio!

Ne consegue, dovendosi ritenere che una fattiva collaborazione dell'istante e una corretta compilazione del modulo Cai avrebbero evitato con ogni probabilità l'odierno giudizio, che nulla è da riconoscersi a titolo di rivalutazione monetaria.

Sulla somma come sopra liquidata sono da riconoscere gli interessi nella misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.


Stante il parziale accoglimento della domanda, sussistono giusti motivi per compensare per 1/3 le spese di lite.

La restante parte, comprese le spese di CTU , seguono la soccombenza e si liquida come da dispositivo
PQM

Il giudice di pace definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:

- condanna BERNESE Assicurazioni S.p.A. a pagare in favore di [REDACTED] € 4.168,92 oltre interessi legali sull'importo dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, oltre alla rifusione, in favore del procuratore di parte attrice, avv. Fabrizio Lattanzi dichiaratosi antistatario, dei 2/3 delle spese di lite, quota che liquida in complessivi € 900,00, cui € 70,00 per spese oltre Iva, C.A. come per legge nonché alla rifusione delle spese di CTU. Compensa la restante parte delle spese di lite.

Deciso in Roma il 20 giugno 2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
 Roma, li 16.7.13
IL CANCELLIERE
 Alessandra Alberia

IL GIUDICE DI PACE
 Dott.ssa Fabiola Viviani

